Allegato “C” Gara n. 6709147
Prot. n. P/625 AC/rv del 29/05/2017

CAPITOLATO D’ONERI

inerente il servizio di LEASING FINANZIARIO per l’acquisizione di nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta dei rifiuti urbani con compattatore e non.

Stazione Appaltante: Agno Chiampo Ambiente Srl (in seguito per brevità anche ACA) – sede legale via Strada Romana, 2 (già via Callesella) – 36075 – Montecchio Maggiore – VI – e sede amministrativa via Luigi Einaudi, n. 2 – 36040 – Brendola (VI) – P. iva e C.F. 03052780248.
Ufficio Tecnico con sede in via L. Einaudi, 2 – Comune di Brendola (VI), tel. 0444 492412 – int. 3, telefax n. 0444 696326.

INDICE

Art. 1 - Oggetto delle prestazioni

Art. 2 - Durata del contratto, periodicita’ dei canoni, modalità di pagamento del leasing ed altre condizioni

Art. 3 - Quota di riscatto

Art. 4 - Oneri a carico della stazione appaltante

Art. 5 - Oneri a carico della societa’ di leasing

Art. 6 - Altre norme riguardanti l’aggiudicatario

Art. 7 - Precisazioni sulla garanzia definitiva

Art. 8 - Rinvio alla normativa nazionale e comunitaria

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141

Art. 1 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Agno Chiampo Ambiente Srl con la presente procedura aperta, in conformità al D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i., intende individuare il soggetto finanziario che stipulerà il contratto di locazione finanziaria per la fornitura di n. 5 (cinque) autoveicoli, suddivisi in n. 4 lotti destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore e non, per un importo complessivo indicativo in valore capitale pari a **€ 690.000,00** oltre all'IVA di legge.
I suddetti beni mobili saranno scelti dalla stazione appaltante a seguito di apposite procedure di gara con le quali verranno individuati i relativi fornitori.
L'Amministrazione non assume alcun impegno circa l'ammontare effettivo del capitale da finanziare, che potrà essere fissato solo al momento della definitiva aggiudicazione delle relative gare di fornitura, per cui l'importo sopra riportato deve intendersi puramente indicativo.

I lotto sono di seguito descritti:

- Lotto n. 1, CIG: 703303868E: finanziamento di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore di volume pari a circa 30 (trenta) mc o similare su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 4 assi (3+1). (allestimento + autotelaio)

- Lotto n. 2, CIG: 7033084C82: finanziamento di n. 2 (due) nuovi autoveicoli per la raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore di volume pari a circa 27 (ventisette) mc. o similare su autotelaio con PTT 26.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 3 assi. (allestimento + autotelaio)

- Lotto n. 3, CIG: 7075799E0A: finanziamento di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo per la raccolta di rifiuti solidi urbani con compattatore di volume pari a circa 10 (dieci) mc. o similare su autotelaio con PTT 12.000 Kg tipo IVECO EUROCARGO 120 o equivalente, n. 2 assi. (allestimento + autotelaio)

- Lotto n. 4, CIG: 7075805301: finanziamento di n. 1 (uno) nuovo autoveicolo dotato di sollevatore scarrabile da 26 ton. su autotelaio con PTT 32.000 Kg tipo IVECO STRALIS AD 260 S o equivalente, n. 4 assi (3+1). (allestimento + autotelaio)

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO, PERIODICITA' DEI CANONI, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL LEASING ED ALTRE CONDIZIONI:
1) Il contratto di leasing finanziario avrà durata di n. 5 (cinque) anni dalla data di stipula del contratto di ciascun autoveicolo allestito. Il contratto verrà stipulato entro 15 (quindici) giorni dalla data (che risulterà da apposito verbale) di collaudo positivo e definitivo della fornitura dei beni del lotto di riferimento.

2) la società di leasing dovrà tenere conto che i valori economici posti a base d'asta per la fornitura dei beni mobili sono suscettibili di un ribasso d'asta risultante dall'esperimento di gara d'appalto;

3) Piano finanziario a canoni costanti (anticipo alla firma e successivi n.59 canoni variabili consecutivi con periodicità mensile);

4) Anticipo a cura della stazione appaltante da versare alla firma del contratto di leasing secondo quanto indicato nel modulo offerta (non superiore al valore di n. 3 (tre) canoni);

5) Canoni di leasing finanziario successivi all'anticipo: n. 59 canoni variabili consecutivi con periodicità mensile, il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141

successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 1 - 15), ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello di decorrenza contrattuale (se avvenuta nei giorni 16 - 31);

6) Dati del modulo offerta economica:
I dati del modulo offerta economica, presentata in sede di gara, sono vincolanti tra le parti e tale documento costituisce parte integrante e sostanziale al contratto ed al presente capitolato.

7) Pagamento fornitore per il totale della fornitura, entro 20 (venti) gg. dalla data di ricevimento di tutti i documenti richiesti dalla Società di leasing;

8) Nessuna commissione o spesa dovrà essere addebitata ad Agno Chiampo Ambiente Srl per il pagamento dei n.59 canoni mensili, salvo quanto indicato nell'offerta economica. Il pagamento degli stessi, sarà effettuato mediante RID o altro mezzo concordato e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.3 Legge 13.08.2010 n.136 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari).

9) Le spese di istruttoria per ogni contratto di locazione finanziaria, di cui al modulo offerta, saranno corrisposte unitamente al primo canone da versare alla firma del contratto di locazione finanziaria;

10) La Società di leasing appaltatrice, dovrà predisporre un contratto di leasing finanziario per ciascun lotto di cui è risultata aggiudicataria;

11) La Società di leasing appaltatrice dovrà predisporre il contratto di leasing entro 20 giorni dalla comunicazione formale di Agno Chiampo Ambiente Srl.

Art. - 3 QUOTA DI RISCATTO

3.1 - La quota di riscatto al termine del contratto di locazione finanziaria è quella riportata nel modulo offerta economica presentata dal concorrente in sede di gara, al netto dell'IVA.
3.2 - Opzione d'acquisto:
La stazione appaltante si riserva la facoltà alla fine del periodo contrattuale di riscattare i beni oggetto del contratto di leasing con il solo pagamento della quota di riscatto, pari al valore indicato nell'offerta economica senza ulteriori spese o oneri (eccetto l'IVA).

Art. 4 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

- La comunicazione alla Società di Leasing aggiudicataria delle generalità della Ditta fornitrice della fornitura dei beni mobili;
- la ricezione dei beni in consegna;
- l'uso diligente dei beni;
- Il pagamento dei canoni periodici;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del contratto di leasing eseguita direttamente o tramite ditte specializzate;
- Le coperture assicurative (R.C.Auto più Incendio e Furto) del veicolo per tutta la durata del contratto di leasing (aumentata di un mese) con i massimali richiesti dalla Società di Leasing. La Polizza con vincolo a favore della Società di Leasing sarà consegnata a quest'ultima con la massima sollecitudine;
- Spese per l'immatricolazione del veicolo;
- Spese per la consegna e collaudo del bene;
- Spese per il trasferimento delle proprietà del/i veicolo/i in relazione all'esercizio dell'opzione di riscatto finale prevista dal contratto di leasing;
- Tassa di proprietà del veicolo;

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141

- Modulo “privacy” sottoscritto dal ns. legale rappresentante unitamente al suo documento d’identità e codice fiscale.

N.B.: Si precisa che il canone di locazione finanziaria, dovrà comprendere tutti i costi per il perfezionamento dell’operazione di locazione finanziaria ad esclusione di quelli sopra indicati a carico della Agno Chiampo Ambiente Srl.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ DI LEASING

Sono a carico della Società di leasing:

- la conclusione con i fornitori individuati dalla stazione appaltante dei contratti di compravendita dei beni oggetto di leasing
- la garanzia dell’utilizzo dei beni da parte della stazione appaltante (Agno Chiampo Ambiente).
- comunicare ad Agno Chiampo Ambiente Srl i nominativi della persona o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta.

Art. 6 – ALTRE NORME RIGUARDANTI L’AGGIUDICATARIO

6.1 - Aggiudicazione e spese inerenti la gara

Il verbale di seduta pubblica della gara vincola immediatamente la ditta risultata migliore offerente mentre diverrà vincolante per la stazione appaltante ad avvenuta stipula del contratto. L’intermediario aggiudicataria, ai fini della stipula del relativo contratto, sarà tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro i termini definiti nella relativa comunicazione, la seguente documentazione:

1) Cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, al netto dell’IVA;
2) Modello GAP, debitamente compilato nelle parti di competenza della società Aggiudicataria.
3) In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il mandato collettivo di rappresentanza con procura speciale nonché la documentazione di cui al precedente punto 2) per tutte le società raggruppate.
4) Il Piano di ammortamento.
5) L’eventuale ulteriore documentazione prevista nel presente Capitolato d’oneri e negli elaborati di gara per l’aggiudicataria.

La mancata ottemperanza di quanto sopra richiesto comporterà la revoca dell’aggiudicazione.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese conseguenti alla partecipazione alla gara, quelle inerenti alla stipula del relativo contratto, di Registro, di Bollo, di fotocopiatura nonché tutte le altre imposte e tasse in genere, IVA esclusa.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro 15 giorni dalla data di collaudo positivo e definitivo dei beni risultante dal relativo verbale.

6.2 - Estensione del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità di incrementare alle medesime condizioni dell’aggiudicazione l’importo previsto nel presente capitolato nella misura massima del 20%.

In questo caso dovrà essere ridefinito un piano di ammortamento sulla base della durata finanziaria residua del contratto.

6.3 – Piano di ammortamento

La società di leasing aggiudicataria dovrà formulare, prima della stipula del contratto, il proprio piano di ammortamento a quote posticipate costanti per tutta la durata del contratto. Il piano tiene conto di tutte le condizioni inserite nel presente Capitolato, della durata del contratto, del numero e periodicità dei canoni, del tasso

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141

di interesse applicato (offerto in sede d gara) e di ogni altra informazione di cui al modulo offerta economica.

6.4 - Divieto di subappalto e cessione del contratto
La prestazione oggetto del contratto non potrà essere oggetto di subappalto né il relativo contratto ceduto, anche parzialmente, ad altra società.

6.5 - Risoluzione del contratto
La stazione appaltante avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) Il venir meno anche di uno dei requisiti di ordine morale, tecnico-organizzativi, professionali, economico-finanziario e del diritto a contrarre con le pubbliche Amministrazioni così come stabilito dagli artt. 80 e 83 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.;
b) la ditta aggiudicataria venga dichiarata fallita da sentenza;
c) mancato svolgimento del servizio secondo il programma prestabilito o in base ad ordini di servizio, ripetuto per almeno tre volte;
d) in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento dell'Azienda Agno Chiampo Ambiente Srl.
e) grave ovvero ripetuta negligenza o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
f) nel caso di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'intermediario aggiudicatario
g) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi.

Nel caso di cui alla lettera e) dopo la diffida delle inadempienze contrattuali qualora la società non provveda entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax a sanare le medesime, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società di leasing oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, eventualmente subiti ed alla corresponsione della maggiori spese alle quali l'Amministrazione andrà incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

6.6 - Fatturazione modalità di pagamento
L'importo dei canoni è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il canone è omnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dei beni nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, altri oneri non ben precisati, ecc) sostenuto dalla società di leasing, salvo quelle indicate nel modulo offerta economica.
La periodicità del pagamento del canone è mensile. Il pagamento è generalmente effettuato mediante RID o altra modalità indicata dalla società di leasing in fase di perfezionamento del contratto. Sono fatti salvi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante e contenere tutte le indicazioni riguardanti il contratto di riferimento.
In caso di ritardato pagamento la misura del tasso di interesse moratorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs n.231/2002 è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca centrale Europea, la cui pubblicazione in GU è prevista dall'art. 5 comma 2, dello stesso decreto.

6.7 - Riscatto Anticipato dei beni oggetto del contratto

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141

E' facoltà della stazione appaltante di procedere durante il periodo contrattuale a riscattare anticipatamente quote dei beni oggetto del contratto di leasing anche in più momenti, attraverso una comunicazione scritta.
L'esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni ancora da pagare al valore attuale degli stessi senza ulteriori oneri.

6.8 - Tutela della riservatezza
La stazione appaltante è autorizzata ad utilizzare, direttamente o tramite società specifica con l'eventuale utilizzo di strumenti automatizzati, i dati personali forniti dall'intermediario nell'ambito di attività della stazione appaltante stessa, come ad esempio:
• per esigenze relative alla stipula dei contratti
• per eseguire obblighi di legge
• per pagamenti
• per esigenze di tipo gestionale e operativo
• per l'osservatorio prezzi.

6.9 - Controversie
Per tutte le controversie inerenti il presente appalto non risolte direttamente tra la stazione appaltante e l'intermediario aggiudicatario sarà competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

6.10 - Penalita'
Il fornitore, nell'eseguire il servizio in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
La stazione appaltante applicherà una penale di € 200,00 per ogni mancanza contrattuale accertata rispetto al presente capitolato da notificarsi alla società di leasing previa contestazione degli addebiti alla medesima la quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi 10 giorni consecutivi salvi gli eventuali adempimenti di risoluzione contrattuale.
La stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità comminate alla società di leasing mediante ritenuta diretta sui crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo dal deposito cauzionale.

Art. 7 - PRECISAZIONI SULLA GARANZIA DEFINITIVA
L'aggiudicatario è obbligato a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice Appalti D.Lgs n. 50/2016 entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e ad reintegrare il deposito cauzionale nei casi in cui ACA dovesse avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 gg dalla comunicazione di Agno Chiampo Ambiente Srl.

Art. 8 - RINVIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato d'Oneri, si rimanda alla normativa sui Contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016 e s.m. e i., alle linee guida dell'ANAC, al Codice Civile, e alle rimanenti leggi e regolamenti nazionali ed europee vigenti.

Documento pubblicato in data 05 giugno 2017 sul sito istituzionale http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi/ al punto 141